


REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI
DI PROPRIETÀ COMUNALE



ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina la gestione degli automezzi e delle macchine operatrici (cd. "*autoparco comunale*") di proprietà del Comune di Sant'Onofrio.

ART. 2
AUTOPARCO COMUNALE

Gli automezzi del Comune devono essere muniti di stemma, applicato esternamente ed in modo ben visibile, recante la scritta "COMUNE DI SANT'ONOFRIO" vicino allo stemma comunale.

ART. 3
RESPONSABILE DELL'AUTOPARCO

L'Ente nominerà responsabile dell'autoparco un dipendente comunale, a cui assegnare le seguenti attività di gestione degli automezzi assegnati:

- utilizzo degli automezzi per i compiti di istituto;
- manutenzione e riparazione degli automezzi;
- fornitura di carburante degli automezzi;
- predisposizione dei dati necessari per la formazione del rendiconto dei consumi e dei costi chilometrici degli automezzi assegnati;
- collaudi e disbrigo delle pratiche burocratiche-amministrative relativi agli automezzi;
- effettuazione delle verifiche ritenute necessarie per assicurare il costante stato di efficienza degli automezzi;
- provvedimenti conseguenti alla scorretta o mancata applicazione delle disposizioni impartite in merito all'uso degli automezzi.
-

ART. 4
UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI

Di norma gli automezzi sono utilizzati esclusivamente per motivi di istituto o di servizio propri dell'Ente. È tassativamente vietato al dipendente comunale usare gli automezzi per scopi che non siano quelli di servizio, né tantomeno per scopi personali o privati.

Il dipendente e chiunque altro usi l'automezzo del comune, ne assume diretta responsabilità del suo corretto utilizzo in conformità delle regole tecniche e delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la circolazione sulle strade.

ART. 5
SOGGETTI AUTORIZZATI AD UTILIZZARE GLI AUTOMEZZI

Gli automezzi possono essere utilizzati dagli amministratori comunali, dai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Comune di Sant'Onofrio, ivi compresi quelli in posizione di comando, dai dipendenti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali.

ART. 6
LIBRETTO DELL' AUTOMEZZO

Ogni automezzo è dotato di apposito libretto in cui dovrà essere indicato, a cura dell'utilizzatore, il luogo di destinazione ed i motivi dell'utilizzo, i chilometri percorsi, l'ora della partenza e l'ora del rientro. L'utilizzatore dovrà, infine, apporre la propria firma e dovrà segnalare le eventuali anomalie di funzionamento dell'automezzo avuto in consegna.

ART. 7

USO DILIGENTE DELL'AUTOMEZZO

Chiunque si trovi alla guida di un automezzo comunale è tenuto a rispettare rigorosamente le regole del Codice della Strada vigente ed usare il mezzo con responsabilità e buon senso.

Le sanzioni causate da infrazioni al citato Codice della Strada sono a carico del guidatore.

ART. 8

DIVIETO DI FAR SALIRE PERSONE ESTRANEE

È vietato al conducente far salire su mezzi di servizio persone non espressamente autorizzate.

Possono, invece, salire sugli automezzi comunali persone regolarmente incaricate ed espressamente autorizzate dall'Ente.

ART. 9

COMUNICAZIONI IN CASO DI INCIDENTE

In caso di incidente stradale e/o infortunio, il conducente è tenuto a darne immediata notizia al responsabile dell'autoparco e questi all'Ufficio competente per la denuncia del sinistro, precisando: ora, luogo e dinamica del sinistro stesso, le generalità dei rispettivi conducenti ed ogni altra notizia utile circa i veicoli e/o le persone e/o gli animali coinvolti.

L'Ufficio competente per la denuncia, provvederà tempestivamente alla denuncia del sinistro presso la Compagnia Assicuratrice.

ART. 10

RICONSEGNA AUTOMEZZI

Al termine del servizio gli automezzi devono essere ricondotti, salvo casi eccezionali, debitamente motivati, presso la sede indicata dall'Ente.

In caso di mancata riconsegna, il motivo dovrà risultare da apposita annotazione sul registro.

ART. 11

ESCLUSIONE DALLA GUIDA

Il soggetto autorizzato alla guida che, per incuria o trascuratezza accertate, arrechi danni agli automezzi comunali, oltre ad essere sospeso od escluso dall'uso degli automezzi stessi, è ritenuto responsabile dei danni ed è obbligato a rifonderli.

ART. 12

RIFORNIMENTO CARBURANTE

I rifornimenti di carburante sono effettuati presso distributori individuati dall'Ente, per tutti i mezzi di proprietà comunale.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà cura degli utilizzatori riconsegnare l'automezzo con una quantità di carburante sufficiente a garantire il tempestivo reimpiego anche in situazioni di emergenza.

ART. 13

STATO DEGLI AUTOMEZZI

Il Responsabile dell'autoparcodovrà far provvedere alla tenuta degli automezzi, assicurando la loro perfetta efficienza sotto il profilo meccanico, sotto il profilo delle dotazioni e della documentazione prescritta e sotto il profilo legislativo.

Il Responsabile dell'autoparcodovrà provvede all'elaborazione dei dati riguardanti i costi del carburante consumato, delle manutenzioni effettuate e degli altri oneri gravanti sui veicoli.

Il Responsabile dell'autoparco, inoltre, potrà esercitare verifiche per garantire:

- l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento;
- la coerenza tra il numero di chilometri percorsi dagli automezzi ed il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, lo stato di usura dei mezzi e la loro eventuale sostituzione, anche sulla base dei rendiconti manutentivi.

ART. 15

SANZIONI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile dell'autoparco assume tutte le iniziative e segnala i fatti ritenuti utili per la successiva ed eventuale assunzione di provvedimenti da parte degli organi competenti, qualora verifichi la mancata o scorretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 16

CONCESSIONI IN USO AD ENTI O ASSOCIAZIONI

L'Ente, a domanda, può concedere ad altri Enti e Associazioni regolarmente registrate (di seguito collettivamente chiamati soggetti terzi), l'uso dei mezzi dell'autoparco comunale, purché destinati a fini di pubblico interesse o per attività riconducibili agli scopi ed ai programmi dell'Ente.

Le domande sono sottoposte all'autorizzazione del responsabile dell'autoparco (di cui all'art. 3), che valuterà se le finalità della richiesta siano riconducibili agli scopi ed ai programmi dell'Ente.

L'uso dei mezzi da parte di soggetti terzi può essere subordinato al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, il cui importo è determinato dal responsabile dell'Autoparco, anche in maniera forfettaria.

La priorità della concessione degli automezzi in occasione di concomitanza di richieste tra più soggetti terzi, sarà demandata al responsabile dell'Autoparco, in base al più alto grado di rappresentatività e appartenenza agli scopi ed ai programmi dell'Amministrazione.

La richiesta da parte di soggetti terzi dovrà pervenire presso gli uffici comunali, almeno tre giorni prima dell'utilizzo del mezzo stesso, nel caso di

richieste pervenute per una serie di eventi, potrà essere redatta una sola volta allegando il calendario degli eventi stessi.

La concessione non potrà in nessun modo contrastare con il servizio di base del mezzo di proprietà comunale.

ART. 17
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 18
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 19
RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

